

A.C.3098

## PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITA'

La Camera

premesso che:

il disegno di legge in esame presentato dal Governo e recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" rappresenta, per come è strutturato, una violazione evidente e molto grave dell'articolo 76 della Costituzione che, è bene ricordarlo, recita testualmente: "l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti";

il provvedimento reca infatti numerose deleghe non corredate da sufficienti principi e criteri direttivi, caratterizzate da assoluta vaghezza ed indeterminatezza tali da configurare una vera e propria delega in bianco al governo, su un tema assai sensibile come quello della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e del loro rapporto con i cittadini;

altra violazione evidente dell'articolo 76 della Costituzione è chiaramente costituita dall'eccessiva ampiezza delle deleghe, che riguardano la riforma complessiva di tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché le aziende pubbliche di tutti i livelli, superando il disposto costituzionale che parla chiaramente di "oggetti definiti": operando in tal modo il Governo espropria di fatto il Parlamento della funzione legislativa;

il tempo attribuito al Governo per procedere alla stesura dei decreti delegati risulta poi essere eccessivo: le deleghe hanno sì una durata iniziale di dodici mesi, ma sono passibili di correzioni, senza limiti di ampiezza e profondità, nel termine di ulteriori dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato. Altra considerazione va fatta in ordine alla valenza che il Governo ha attribuito alla riforma delle pubbliche amministrazioni, come uno strumento chiave per modernizzare e rendere più efficiente il sistema paese, per dare un impulso agli investimenti ed alla ripresa economica e per contribuire sostanzialmente alla spending review: questi effetti, che



dovrebbero essere di carattere congiunturale, difficilmente potranno avere questa caratteristica in quanto i potenziali risultati saranno troppo diluiti nel tempo;

altra violazione riguarda l'articolo 81 della Costituzione in quanto l'eccessiva genericità delle deleghe e la loro struttura non comporterà, come sostiene il Governo, una riduzione dei costi della pubblica amministrazione, ma con ogni probabilità un aumento degli stessi e a questo riguardo non appaiono affatto sufficienti le disposizioni finanziarie previste dall'articolo 18 del disegno di legge;

il disegno di legge poi rafforza in maniera sproporzionata il ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri e le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra i principi si prevede anche l'esame da parte del Consiglio dei ministri delle designazioni e nomine di competenza ministeriale - prefigurando una violazione del disposto di cui all'articolo 95 della Costituzione -, nonché una nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione e il rafforzamento delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nella vigilanza sulle agenzie governative nazionali;

un ulteriore vulnus al dettato costituzionale è poi costituito dall'articolo 9 del provvedimento, che riguarda la dirigenza pubblica, laddove si prevede la costituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di una "commissione per la dirigenza statale" di cui non sono precisati ne il numero dei componenti, né i requisiti per farvi parte, né tanto meno le funzioni. Così come disciplinata all'interno della delega, la Commissione per la dirigenza statale non offre alcuna garanzia di indipendenza (con il rischio di un pieno assoggettamento della dirigenza al controllo politico), mina l'efficienza della PA, ed è sostanzialmente inattuabile. La costituzione di tale commissione prefigura evidentemente la volontà del Governo di condizionare la dirigenza statale, in palese violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione, che prescrivono l'imparzialità della pubblica amministrazione e che i pubblici impiegati siano al servizio esclusivo della Nazione;

il disegno di legge, infine, attraverso l'istituzione del ruolo unico per i dirigenti regionali (articolo 9) configura un potenziale conflitto di attribuzione di competenze tra Stato e Regioni; -

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 3098.

Brunetta

Palese Qu

N. 2